

REGOLAMENTI APPLICATIVI
dello
STATUTO CIMO-ASMD
(approvati dalla D.N. del 10.3.2011 e del 15.09.2011)

A) NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. La decorrenza del diritto di voto nelle Assemblee delle sezioni aziendali

L'iscrizione al Sindacato è valida a far data dalla corresponsione della quota sociale, cioè dal momento in cui diviene operante, presso l'Ente d'appartenenza, la delega rilasciata ai sensi dell'art.18. L'esercizio del diritto di voto decorre dal 91° giorno successivo alla corresponsione della quota sociale e viene a decadere con la revoca della suddetta delega o per cessazione per qualsivoglia causa del rapporto di lavoro. Per gli iscritti che passano alle dipendenze di una diversa azienda o ad una diversa categoria di soci, l'esercizio dei diritti matura con il pagamento della nuova quota.

2. Il diritto di voto negli organi collegiali

Il diritto di voto negli organi collegiali, si acquisisce con l'elezione, salvo motivata obiezione da parte dell'organo competente, da esprimere entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuta elezione e si perde nei casi previsti dallo Statuto.

3. La validità delle Assemblee e degli organi collegiali periferici

Le Assemblee delle Sezioni di Azienda, i Consigli aziendali, provinciali e regionali deliberano validamente in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta degli aventi titolo e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Ai fini della determinazione del quorum dei votanti e dei voti presenti, vanno considerati, oltre ai presenti, le deleghe ed i voti rappresentati dai segretari per le rispettive sezioni.

4. Deleghe

Nelle Assemblee, ogni partecipante può disporre di una sola delega; nei consigli aziendali, provinciali e regionale il singolo consigliere può disporre di una sola delega, mentre il Segretario, rispettivamente, aziendale e provinciale, o, in sua assenza il vicario, esprimono anche i voti spettanti ai consiglieri assenti della propria sezione, senza necessità di delega; la delega a rappresentare il Segretario, sia automatica sia scritta, trasferisce al delegato tutte le sue prerogative.

Nelle riunioni degli Organi collegiali, esclusi la Direzione Nazionale ed il Consiglio di Presidenza dove non sono ammesse deleghe, ciascun componente eletto può disporre di una sola delega.

I Segretari Regionali possono essere sostituiti in Direzione Nazionale ed in Assemblea Nazionale dal rispettivo Vice segretario Vicario e, solo in caso d'impedimento di quest'ultimo, possono delegare un Consigliere Regionale espresso dalla Federazione di competenza.

Le deleghe devono essere rilasciate in forma scritta.

5. Votazioni, elezioni alle cariche e maggioranze

Le votazioni avvengono palesemente, eccetto qualora riguardino persone, dove è previsto il voto segreto.

Le elezioni alle cariche di Segretario delle Sezioni di Azienda, di Segretario Provinciale, di Segretario Regionale e di Coordinatore di Settore devono svolgersi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti, con un ballottaggio tra i primi due votati della prima alle successive votazioni.

Le elezioni alle cariche di Vicesegretario Regionale Vicario e di Segretario Regionale Amministrativo, nonché d'eventuali ulteriori Vicesegretari previsti dal regolamento regionale, avvengono con lista collegata al candidato Segretario Regionale.

Le elezioni alle cariche di Consigliere Provinciale, Consigliere Regionale, Consigliere Nazionale e Revisore dei Conti Regionale devono svolgersi sempre a scrutinio segreto, a maggioranza semplice dei votanti, che possono esprimere un numero di preferenze fino ad un massimo non superiore al numero dei posti disponibili. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità d'iscrizione a CIMO-ASMD o, a parità della stessa, il più anziano d'età.

Per le elezioni alle cariche dove è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti, risulta eletto chi ha ottenuto la metà dei voti più uno di coloro che hanno partecipato alla votazione, esclusi quindi gli astenuti. Nella votazione di ballottaggio risulta vincente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Per l'elezione alle altre cariche, per le quali è richiesta la maggioranza semplice dei votanti, risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero dei voti tra chi ha partecipato alla votazione; se i posti disponibili sono più di uno, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

Per tutte le altre votazioni è sufficiente la maggioranza semplice dei votanti.

6. Decadenza dalle cariche

I titolari delle cariche decadono per dimissione del titolare, perdita delle condizioni d'eleggibilità, eccetto quanto espressamente previsto in deroga dallo Statuto, oppure in seguito a mozione di sfiducia, votata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, da parte dell'Organo cui compete di conferire la carica.

La decadenza dei Consiglieri nazionali, regionali, provinciali ed aziendali, a seguito della perdita delle condizioni d'eleggibilità relativa al numero d'iscritti alla Sezione o Federazioni d'appartenenza, viene accertata, nei termini di cui all'art. 16 comma 3 dello Statuto, dal Segretario Nazionale Organizzativo e da questi comunicata al Segretario Provinciale e Regionale. Viene dichiarato decaduto l'ultimo Consigliere eletto, oppure, a parità di data, il Consigliere meno votato o, a parità di voti, il più giovane come iscrizione CIMO-ASMD. Se nel quadriennio di validità dell'elezione viene recuperato il numero d'iscritti previsto, il Consigliere decaduto viene reintegrato automaticamente.

Qualora, nel quadriennio dall'elezione del Segretario, la Sezione di Azienda o Provinciale o la Federazione d'appartenenza, previo accertamento nei termini di cui all'art. 16, comma 3 dello Statuto, acquisti il diritto ad ulteriori Consiglieri, si procede all'elezione degli stessi, la durata del cui incarico termina, salvo la decadenza di cui al comma precedente, con quella residua del mandato ordinario del relativo Segretario. La verifica sulla decadenza viene fatta con i meccanismi di cui al comma precedente.

7. Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto al voto nell'organo cui compete di conferire la carica. L'organo collegiale interessato deve essere convocato per l'esame della mozione di sfiducia entro trenta giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia è approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto dell'organo cui compete di conferire la carica; pertanto i membri dell'organo, assenti e non deleganti, vanno conteggiati come contrari alla mozione.

B) REGOLAMENTO APPLICATIVO PER LE SEZIONI DI AZIENDA

Art. 1 – Costituzione

La Sezione di Azienda, che vale quale Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 300/70, è costituita da tutti gli iscritti indipendentemente dal loro numero, appartenenti alla stessa Azienda, che si trovino nelle condizioni previste dallo Statuto.

Il Consiglio Regionale può deliberare, in relazione al modello organizzativo della Regione, la possibilità di costituire articolazioni subaziendali.

Il modello organizzativo, deliberato dal Consiglio Regionale, deve comunque mantenere inalterate l'impostazione strutturale dell'Associazione e le prerogative d'ogni singola struttura come previste dallo Statuto.

Ogni Sezione di Azienda è retta da un Segretario che la rappresenta a tutti gli effetti.

Art. 2 - Scopi e vincoli

Ogni Sezione di Azienda persegue gli scopi dell'art. 3 e s'inquadra nella struttura organizzativa prevista dall'art.5 dello Statuto.

Le Sezioni di Azienda operano altresì nel rispetto di tutte le norme statutarie e regolamentari CIMO - ASMD vigenti, nonché di tutte le decisioni degli Organi nazionali, regionali e provinciali della Associazione.

Art. 3 – Organi

Sono Organi delle Sezioni di Azienda CIMO-ASMD:

- a) l'Assemblea;
- b) il Segretario;
- c) il Vicesegretario;
- d) i Consiglieri;
- e) il Consiglio d'Azienda.

Art. 4 - Elezioni degli Organi aziendali

L'Assemblea plenaria di tutti gli iscritti alla Sezione di Azienda è l'organo d'indirizzo e di verifica per tutta l'attività sindacale svolta dalla relativa Sezione e dai suoi Rappresentanti.

Le Assemblee degli iscritti delle Sezioni di Azienda eleggono il Segretario Aziendale ed il Vicesegretario, nonché un numero di Consiglieri Provinciali in ragione complessiva, compreso il Segretario, di uno ogni 25 iscritti o frazione di 25 superiore a 12. Il Vicesegretario assume la carica di Consigliere Provinciale quando la Sezione raggiunga almeno 38 iscritti.

Le elezioni delle cariche aziendali e dei Consiglieri Provinciali possono altresì avvenire con la costituzione di un seggio aperto per un massimo di 12 ore diurne, presieduto e custodito dal segretario uscente o suo delegato. E' consentita la presenza degli iscritti all'interno del seggio.

Art. 5 – Attribuzioni e compiti del Segretario Aziendale e delle altre cariche aziendali

Il Segretario riferisce sull'andamento della propria Sezione al Segretario Provinciale, nonché al Consiglio Provinciale di competenza. Tiene aggiornato l'elenco degli iscritti e comunica tempestivamente le variazioni alla segreteria regionale e provinciale.

Il Segretario presiede, e ne tiene verbale, l'Assemblea di Sezione, che convoca almeno una volta l'anno, salvo casi d'urgenza, od entro i trenta giorni successivi alla richiesta scritta avanzata da almeno un quinto degli iscritti della Sezione.

L'Assemblea è convocata, con preavviso di almeno sette giorni, a mezzo di comunicazione scritta e/o avviso in bacheca, contenente l'ordine del giorno.

Il Segretario trasmette, negli stessi termini, copia della convocazione anche al Segretario provinciale territorialmente competente, e gli invia, entro i successivi sette giorni, copia del verbale. Il Segretario è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno tutti gli argomenti di cui sia richiesta la trattazione da parte di almeno un quinto degli iscritti alla propria Sezione.

Il Segretario convoca altresì almeno due volte l'anno i Consiglieri.

Il Vicesegretario collabora con il proprio Segretario e lo sostituisce, in tutte le funzioni sindacali di competenza di questi, in ogni caso d'impedimento od assenza, anche in carenza di delega scritta.

I Consiglieri collaborano con i rispettivi Segretari nelle attività delle Sezioni di Azienda.

Art. 6 - Consiglio d'Azienda

Il Consiglio d'Azienda è composto dal Segretario, dal Vicesegretario e dai Consiglieri Provinciali; alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, gli iscritti CIMO-ASMD aventi cariche elettive nazionali e regionali, dipendenti dell'Azienda. Si costituisce quando la sezione ha più di 63 iscritti.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Segretario della Sezione Aziendale.

Art. 7 - Durata delle cariche aziendali e decadenza

Tutte le cariche elettive aziendali hanno durata quadriennale.

Sono causa di decadenza anticipata dalle cariche aziendali, oltre alle fattispecie previste dall'art. 6 dello Statuto, anche le seguenti:

- il trasferimento, anche temporaneo, ad altra Azienda;
- l'assenza consecutiva, non formalmente e tempestivamente giustificata, del Segretario della Sezione di Azienda, non opportunamente sostituito dal rispettivo Vicesegretario, a tre riunioni debitamente convocate del Consiglio Provinciale di competenza, previa delibera dello stesso.
- l'assunzione dell'incarico di Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo sul territorio nazionale.

Il commissariamento della Sezione ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello Statuto fa decadere ex art. 6 comma 5 tutte le cariche elettive.

Non appena avuta conoscenza della vacanza di una carica per decadenza del titolare prima del termine naturale, il Segretario della Sezione provvede a comunicarlo al Segretario Provinciale per la ratifica del subentro del primo dei non eletti o, in difetto, convoca un'assemblea per la rielezione della carica.

Se la carica decaduta è quella di Segretario Aziendale, la convocazione dell'Assemblea è competenza del Segretario Provinciale.

Art. 8 - Perdita del diritto di voto

Al termine di validità delle cariche aziendali senza rinnovo delle medesime secondo i termini statutari e regolamentari vigenti, le cariche perdono il diritto di esprimere il loro voto nelle Sedi ordinariamente consentite dallo Statuto.

C) REGOLAMENTO APPLICATIVO PER LE SEZIONI PROVINCIALI

Art. 1 – Costituzione

Le Sezioni provinciali sono costituite dalle Sezioni di Azienda di cui all'art. 8 commi 1 e 2 dello Statuto. Esse sono rette da un Segretario che le rappresenta a tutti gli effetti.

Art. 2 - Scopi e vincoli

Le Sezioni Provinciali perseguono gli scopi previsti dall'art. 3 e si inquadrano nella struttura organizzativa di cui all'art.5 dello Statuto.

Esse operano altresì nel rispetto di tutte le norme statutarie e regolamentari vigenti nonché di tutte le decisioni degli Organi nazionali e regionali dell'Associazione.

Art. 3 - Organi

Sono Organi della Sezione Provinciale:

- a) il Consiglio Provinciale;
- b) il Segretario Provinciale;
- c) il Vicesegretario Provinciale vicario.

Art. 4 - Elezioni e poteri degli Organi provinciali

Il Consiglio Provinciale è composto dal Segretario Provinciale, del Vicesegretario Provinciale Vicario, dai Segretari delle Sezioni di Azienda, dagli altri Consiglieri eletti dalle Sezioni di Azienda e dagli eventuali rappresentanti dei Settori, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, con l'aggiunta, senza diritto di voto, dei membri della Direzione Nazionale e dei Consiglieri nazionali e regionali che lavorano nella Provincia.

Il Consiglio Provinciale è il massimo Organo deliberante, di indirizzo e di verifica della Sezione Provinciale ed ha, in questo ambito, una competenza residuale, relativa cioè a tutte le attività della Sezione Provinciale non demandate espressamente ad altri Organi.

Nel Consiglio Provinciale i Segretari delle Sezioni d'Azienda esprimono, oltre al proprio voto, anche i voti dei rispettivi Consiglieri regolarmente convocati ed eventualmente assenti. I Vicesegretari delle Sezioni rappresentano il rispettivo Segretario, in ogni caso di impedimento o assenza, senza necessità di delega scritta. Il Segretario Aziendale può altresì delegare le proprie prerogative ad un altro iscritto della sezione, in caso di impedimento del Vicesegretario.

Ogni Consigliere Provinciale presente può esprimere, oltre al proprio voto, un solo altro voto per delega scritta.

Il Consiglio Provinciale elegge tra gli iscritti della Provincia, il Segretario Provinciale, il Vicesegretario Provinciale Vicario, nonché un numero di Consiglieri Regionali, compreso il Segretario in ragione di uno ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta superiore a venticinque. Il Vicesegretario Vicario acquisisce la carica di Consigliere Regionale quando la Sezione Provinciale raggiunga almeno 76 iscritti.

Art. 5 - Determinazione dei voti nei Consigli Provinciali

I voti in Consiglio Provinciale sono espressi dalle Sezioni Aziendali, nonché dai Settori Specifici ove previsto dal regolamento di settore, in proporzione, fino al centesimo, agli iscritti posseduti fatto 10 il numero indice corrispondente al totale degli iscritti della Provincia. I voti globalmente spettanti alle singole sezioni e settori sono equamente ripartiti tra il segretario e gli eventuali consiglieri provinciali,

eletti secondo i rispettivi regolamenti. Il voto del segretario Provinciale, come tale, vale uno, **aggiuntivo ai 10, per cui i voti esprimibili sono 11.**

Sezione aziendale	Iscritti	Voti
AA	250	5,00
AB	5	0,01
AC	135	2,73
AD	80	1,63
AE	30	0,63
TOTALE	500	10,00

Art. 6 – Attribuzioni e compiti del Segretario Provinciale e delle cariche provinciali

Il Segretario Provinciale rappresenta l'Associazione nell'ambito provinciale e svolge tutte le mansioni sindacali che gli vengono delegate dal Consiglio Provinciale.

Il Segretario Provinciale presiede il relativo Consiglio, che convoca in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario, nonché entro i 30 giorni successivi alla richiesta scritta avanzata da almeno un quinto dei membri del Consiglio Provinciale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax od e-mail indirizzata a tutti i membri del Consiglio Provinciale, nonché, per conoscenza, al Segretario Regionale, con almeno sette giorni di anticipo ovvero, per telegramma o fax, con almeno 48 ore di anticipo, nei casi di urgenza.

L'ordine del giorno è stabilito dal Segretario, che è tenuto ad iscrivervi gli argomenti richiesti da almeno un quinto dei componenti del Consiglio Provinciale.

Il Segretario tiene i verbali delle riunioni del Consiglio Provinciale, copia dei quali è inviata, entro i sette giorni successivi, al Segretario Regionale competente nonché, per le riunioni elettive, anche al Segretario Nazionale Organizzativo.

Il Segretario Provinciale convoca e presiede la riunione elettiva del Segretario di Sezione di Azienda nei casi di cui al 5° comma dell'art. 7 del Regolamento per le Sezioni di Azienda.

Il Segretario Provinciale ha titolo di richiamare i Segretari delle Sezioni di Azienda inadempienti al puntuale rispetto delle norme statutarie e regolamentari vigenti. In caso di mancata ottemperanza, segnala le inadempienze al Segretario Regionale ed al Segretario Nazionale Organizzativo per il successivo coinvolgimento degli Organi centrali.

Il Segretario Provinciale riferisce sull'andamento della propria Sezione al Segretario Regionale ed al Consiglio Regionale. Comunica tempestivamente tutte le modifiche relative agli iscritti della provincia al Segretario Regionale.

Il Segretario Provinciale utilizza i **crediti di spesa riconosciuti** alla Provincia dal Consiglio Regionale. Si applica l'art. 6 comma 3 del **Regolamento applicativo per le Federazioni Regionali**.

Tale **credito di spesa** fa parte del patrimonio della Federazione Regionale e come tale è inserito nel bilancio annuale **della stessa**.

Entro il 15 gennaio di ogni anno il Segretario Provinciale deve produrre al Segretario Regionale Amministrativo il rendiconto e la documentazione delle spese effettuate nell'anno precedente.

Il Segretario Provinciale uscente conserva il diritto di esprimere il proprio voto personale, limitatamente al Consiglio provinciale convocato per il rinnovo quadriennale delle cariche, anche in assenza d'altro titolo di rappresentatività periferica, purché rimanga in atto il suo rapporto di lavoro dipendente nell'ambito della provincia in causa.

Il Vicesegretario Provinciale Vicario collabora col Segretario Provinciale nelle funzioni sue proprie e lo sostituisce, in ogni caso di assenza o impedimento, anche in carenza di delega scritta.

I Consiglieri Regionali, unitamente al Vicesegretario Provinciale Vicario, collaborano con il proprio Segretario Provinciale.

Art. 7 – Durata delle cariche provinciali e decadenza

Tutte le cariche elettive provinciali hanno durata quadriennale e decorrono dalla data di elezione.

Sono causa di decadenza anticipata dalle cariche provinciali, oltre alle fattispecie previste dall'art. 6 dello Statuto, anche le seguenti condizioni:

- il trasferimento, anche temporaneo, ad Azienda di altra Provincia,
- la assenza consecutiva, non formalmente e tempestivamente giustificata, a tre riunioni debitamente convocate del Consiglio Regionale di competenza
- l'assunzione dell'incarico di Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo di un'Azienda Sanitaria sul territorio nazionale.

Il commissariamento della sezione provinciale ai sensi dell'art.11 comma 2 dello Statuto fa decadere ex art. 6 comma 5 tutte le cariche elettive.

Non appena avuta conoscenza della vacanza di una carica per decadenza del titolare prima del termine statutario, il Segretario Provinciale provvede a comunicarlo al Segretario Regionale per la ratifica del subentro del primo dei non eletti oppure, in difetto, alla convocazione del Consiglio Provinciale per la rielezione della carica.

Se la carica decaduta è quella di Segretario Provinciale, la convocazione del Consiglio Provinciale elettivo è competenza del Segretario Regionale.

Art. 8 – Perdita del diritto di voto

Al termine quadriennale di validità delle cariche provinciali senza il rinnovo delle medesime secondo i termini statutari e regolamentari vigenti, il Segretario Provinciale, il Vicesegretario Provinciale Vicario, nonché gli altri eventuali Consiglieri Regionali della provincia, perdono il diritto di esprimere il loro voto nelle Sedi ordinariamente consentite dallo Statuto per le rispettive cariche.

D) REGOLAMENTO APPLICATIVO PER LE FEDERAZIONI REGIONALI

Art. 1 – Costituzione

Le Federazioni Regionali sono costituite dalla Sezioni Provinciali e di Settore Specifico, ove costituite, comprese nel territorio della Regione.

Ogni Federazione Regionale è retta da un Segretario che la rappresenta a tutti gli effetti.

Art. 2 - Scopi e vincoli

Le Federazioni Regionali perseguono gli scopi previsti dall'art. 3 e si inquadrano nella struttura organizzativa prevista dall'art. 5 dello Statuto.

Esse operano altresì nel rispetto di tutte le norme statutarie e regolamentari CIMO-ASMD vigenti, nonché di tutte le deliberazioni degli Organi Nazionali dell'Associazione che le riguardano.

Art. 3 – Organi

Sono Organi della Federazione Regionale:

- a) il Consiglio Regionale;
- b) il Segretario Regionale;
- c) il Vicesegretario Regionale Vicario;
- d) il Segretario **Regionale** Amministrativo;
- e) il Collegio Regionale dei Revisori dei conti.

Art. 4 - Elezioni, funzionamento e poteri degli Organi regionali

Il Consiglio Regionale è il massimo Organo deliberante, di indirizzo e di verifica della attività sindacale regionale ed ha competenza su tutte le funzioni della Federazione Regionale.

Esso è costituito dal Segretario Regionale, dal Vicesegretario Regionale Vicario, dal Segretario **Regionale** Amministrativo, dai Segretari Provinciali, dagli altri eventuali Consiglieri Regionali, dai rappresentanti regionali dei **Settori Specifici**, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, nonché, senza diritto di voto, dai membri della Direzione Nazionale che lavorano nella Regione e dai Consiglieri Nazionali, eletti dalla Regione.

In Consiglio Regionale ogni Consigliere presente può esprimere, oltre al proprio voto, solo quello di un altro Consigliere con delega scritta.

I Segretari Provinciali regolarmente convocati ed eventualmente assenti vengono sostituiti dai rispettivi Vicesegretari Vicari senza necessità di delega scritta. In assenza dei Consiglieri Regionali, i voti rispettivi vengono espressi dal Segretario provinciale territorialmente competente o, in sua assenza, dal Vicesegretario provinciale Vicario. In caso d'impedimento di quest'ultimo, il Segretario Provinciale può delegare le proprie prerogative ad un iscritto della Provincia.

Il Consiglio Regionale elegge, con un'unica votazione, il Segretario Regionale, il Vicesegretario Regionale Vicario, il Segretario **Regionale** Amministrativo e tre Revisori dei conti, nonché gli eventuali vice, se previsti dal Regolamento regionale. Le candidature alle suddette cariche devono essere formalizzate e pervenire alla sede regionale almeno 24 ore prima dell'inizio del Consiglio Regionale elettivo.

Il Consiglio Regionale elegge, inoltre, un numero di Consiglieri Nazionali, compreso il Segretario Regionale, in ragione di uno ogni 75 iscritti, o frazione superiore a 37, avendo presente la rappresentatività provinciale.

Il Consiglio Regionale:

- coordina, indirizza e verifica l'attività sindacale svolta dalle Sezioni Provinciali e dai Settori Specifici;
- indirizza e verifica l'attività del Segretario Regionale sulla quale deve essere aggiornato in apposite riunioni da convocarsi almeno ogni tre mesi;
- nomina, per quanto di competenza territoriale, i rappresentanti CIMO-ASMD degli organismi di cui all'art. 3 comma 2 dello Statuto a valenza regionale;
- **riconosce eventuali crediti di spesa alle Sezioni provinciali in relazione al numero degli iscritti, al programma di attività sindacale ed alle spese documentate a tal fine effettuate.**
- approva, entro il 31 **maggio** di ogni anno, il bilancio regionale.

Il Consiglio Regionale può deliberare, con apposito regolamento, in relazione al modello organizzativo sanitario della Regione, la possibilità di costituire articolazioni subaziendali o sovraprovinciali, nonché la previsione, per ciascuno degli organi, di soggetti chiamati a sostituire il titolare della carica (vice).

Tale regolamento viene deliberato dal Consiglio Regionale e deve mantenere inalterate l'impostazione strutturale dell'Associazione e le prerogative di ogni singola struttura come previste dallo Statuto.

Art. 5. Determinazione dei voti nei Consigli Regionali

I voti in Consiglio Regionale sono espressi dalle Sezioni Provinciali, nonché dai Settori Specifici, in proporzione, fino al centesimo, agli iscritti posseduti fatto 10 il numero indice corrispondente al totale degli iscritti della Regione. I voti globalmente spettanti alle singole sezioni e settori sono equamente ripartiti tra il segretario e gli eventuali consiglieri regionali, eletti secondo i rispettivi regolamenti. Il voto del segretario Regionale, come tale, vale uno, **aggiuntivo ai 10, per cui i voti esprimibili sono 11.**

Provincia	Isritti	Voti
AA	250	5,00
AB	5	0,01
AC	135	2,73
AD	80	1,63
AE	30	0,63
TOTALE	500	10,00

Art. 6 – Attribuzioni e compiti del Segretario Regionale e delle cariche regionali.

Il Segretario Regionale è il responsabile esecutivo delle deliberazioni e dell'attuazione degli indirizzi di politica sanitaria regionale assunti dal Consiglio Regionale in armonia con gli orientamenti degli Organi statutari centrali. Intrattiene i rapporti con l'Assessorato Regionale alla Sanità, nonché con gli Organi politici, amministrativi e sindacali regionali.

Il Segretario Regionale viene sostituito, in ogni caso di impedimento o assenza, dal Vicesegretario Vicario, anche in carenza di delega scritta, oppure, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un Consigliere Regionale con delega scritta.

Il Segretario Regionale ha titolo di richiamare i Segretari Provinciali inadempienti alla puntuale osservanza delle norme statutarie e regolamentari vigenti. In caso di mancata ottemperanza, segnala le inadempienze al Segretario Nazionale Organizzativo per il successivo coinvolgimento degli Organi centrali CIMO-ASMD.

Il Segretario Regionale presiede e convoca il Consiglio Regionale almeno quattro volte l'anno in via ordinaria, a mezzo lettere individuali o fax o email, indirizzati a tutti i componenti del Consiglio almeno con sette giorni di anticipo, ed in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario, nonché entro i 30 giorni successivi alla richiesta di convocazione inoltrata e sottoscritta da almeno un quinto dei membri del Consiglio Regionale. In caso di particolare urgenza, la convocazione del Consiglio può avvenire per telegramma, con preavviso di almeno 48 ore. Copia della convocazione con l'ordine del giorno deve essere inviata anche al Segretario Nazionale Organizzativo. Compete al Segretario Regionale predisporre l'ordine del giorno, con l'obbligo di inserirvi anche gli argomenti indicati da almeno un quinto dei membri del Consiglio.

Il Segretario Regionale tiene il verbale delle riunioni del Consiglio Regionale, copia del quale deve essere trasmessa, nei sette giorni successivi, al Segretario Nazionale Organizzativo.

Il Segretario Regionale tiene aggiornato l'elenco degli iscritti alle varie Sezioni della Regione, e invia copia **dei tabulati aziendali del mese di gennaio di ogni anno al Segretario Nazionale Organizzativo** entro il **31 marzo**; entro la stessa data deve **inviare copia dei suddetti tabulati anche** al Segretario Nazionale Amministrativo, **unitamente ad un prospetto riepilogativo del numero e della tipologia** degli iscritti della Regione, divisi per Provincia, **(riferiti sempre al mese di gennaio)**, sui quali verranno calcolate le quote annuali ed attribuiti i voti proporzionalmente esprimibili in Consiglio Regionale.

Il Segretario Regionale uscente conserva titolo ad esprimere il proprio voto personale, limitatamente alla riunione del Consiglio Regionale per il rinnovo delle cariche, anche in carenza di titoli di rappresentatività periferica e provinciale, purché continui ad essere dipendente di una Azienda della Regione stessa.

Il Vicesegretario Regionale Vicario collabora con il Segretario Regionale nelle funzioni sue proprie.

Art. 7 – Gestione amministrativa

Le Federazioni Regionali sono amministrativamente autonome ai sensi dell'art.9 comma 4 dello Statuto.

Il Segretario Regionale ed il Segretario **Regionale** Amministrativo sono responsabili **in solido** della corretta gestione dei fondi della Federazione Regionale e della tenuta dei libri contabili. Provvedono a richiedere un codice fiscale autonomo ed a intrattenere rapporti con Istituti di credito a nome della Federazione Regionale, attraverso i quali effettuano le operazioni contabili.

Il Segretario **Regionale** Amministrativo provvede alla riscossione delle quote degli iscritti ed al versamento della **porzione delle suddette quote spettanti** alla Segreteria **Nazionale** Amministrativa ai sensi dell'art.18 dello Statuto. Predisponde il **bilancio preventivo ed il** conto consuntivo annuale da presentare all'approvazione del Consiglio Regionale entro il 31 **maggio** di ogni anno.

Il Segretario **Regionale** Amministrativo provvede:

- a tutti i pagamenti di competenza della Federazione Regionale, come previsto dal **Regolamento Regionale**;
- **alla gestione degli eventuali crediti di spesa riconosciuti alle Sezioni** Provinciali, secondo quanto deliberato dal Consiglio Regionale;
- alla verifica **della rendicontazione e della documentazione delle spese effettuate** dai Segretari Provinciali;
- a mantenere aggiornato l'inventario dei beni della Federazione Regionale.

I Revisori Regionali dei Conti eseguono il riscontro dei registri contabili e dei documenti giustificativi, relativi alle spese sostenute in nome e per conto della Federazione Regionale, e predispongono una relazione scritta da presentare all'approvazione del Consiglio Regionale, unitamente al conto consuntivo.

Art. 8 - Giunta esecutiva

E' facoltà del Consiglio Regionale nominare una giunta esecutiva regionale composta da un numero ristretto di membri presieduta e convocata dal Segretario Regionale.

Tale Giunta non può comunque vicariare le competenze deliberative del Consiglio Regionale e quelle rappresentative del Segretario Regionale.

Art. 9 - Durata delle cariche regionali e decadenza

Tutte le cariche elettive regionali hanno durata quadriennale.

Sono causa di decadenza anticipata dalle cariche regionali, oltre alle fattispecie previste dall'art. 6 dello Statuto, anche le seguenti condizioni:

- il trasferimento, anche temporaneo, ad Azienda di altra Regione;
- la assenza consecutiva, non tempestivamente e formalmente giustificata, a due riunioni dell'Assemblea nazionale debitamente convocate,
- l'assunzione dell'incarico di Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo di un'Azienda Sanitaria sul territorio nazionale.

Il commissariamento della Federazione Regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello Statuto fa decadere ex art. 6 comma 5 tutte le cariche elettive regionali.

Non appena avuta conoscenza della vacanza di una carica per decadenza del titolare prima del termine naturale, il Segretario Regionale provvede entro 30 giorni alla convocazione del Consiglio Regionale per la rielezione della carica.

Se la carica decaduta è quella di Segretario Regionale, la convocazione del Consiglio Regionale elettivo, entro 30 giorni, è di competenza del Segretario nazionale organizzativo.

Art. 10 - Perdita del diritto di voto

Al termine quadriennale di validità delle cariche regionali senza il rinnovo delle medesime secondo i termini statutari e regolamentari vigenti, le stesse perdono diritto di esprimere il loro voto nelle Sedi ordinariamente consentite a norma di Statuto.

E) REGOLAMENTO APPLICATIVO PER LA DIREZIONE NAZIONALE

All'interno della Direzione Nazionale i 20 componenti eletti dall'Assemblea Nazionale o designati dal Consiglio di Presidenza esprimono un voto ciascuno, mentre i Segretari Regionali, votano in proporzione agli iscritti paganti, determinati annualmente, fatto 20 il totale esprimibile.

Il Segretario Nazionale Organizzativo, entro il **31 marzo** d'ogni anno, aggiorna il peso delle Regioni sulla base degli iscritti dipendenti del SSN paganti la quota alla Segreteria Amministrativa Nazionale per l'anno in corso.

I Segretari Regionali possono essere sostituiti dal loro Vicesegretario Vicario senza necessità di delega scritta o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, da un Consigliere Regionale della stessa Regione, con delega scritta del Segretario Regionale.

I Coordinatori di Settore Specifico esprimono il voto, se previsto dal proprio regolamento e nei limiti dello stesso.

F) REGOLAMENTO APPLICATIVO PER L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 1 – Composizione

L'Assemblea Nazionale è composta:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) dal Vicepresidente Nazionale Vicario;
- c) dai Segretari Regionali;
- d) dai Consiglieri Nazionali eletti dalle Regioni;
- e) dai membri della Direzione Nazionale, diversi dai Segretari Regionali;
- f) dagli ex Presidenti Nazionali CIMO-ASMD;
- g) dagli iscritti in distacco sindacale nazionale;
- h) dai rappresentanti dei settori specifici, secondo quanto previsto dal rispettivo regolamento.

Art. 2 - Modalità d'espressione del voto

I Segretari Regionali possono essere sostituiti dal loro Vicesegretario Vicario senza necessità di delega scritta o da un Consigliere Regionale espresso dalla Federazione di competenza, se munito di delega scritta del Segretario Regionale. Sia il Vicesegretario Vicario sia il delegato acquisiscono tutte le prerogative del titolare.

In assenza dei Consiglieri Nazionali di cui all'art. 1 punto d), del presente regolamento, i voti relativi vengono espressi dal rispettivo Segretario Regionale, se gli stessi non hanno provveduto a delegare per iscritto un Consigliere Nazionale della stessa Regione.

In caso di rappresentatività plurima è consentita l'attribuzione di un solo altro voto individuale, oltre ai voti assegnati alla Federazione Regionale d'appartenenza ed ad eventuali deleghe.

I Consiglieri Nazionali di cui ai punti e) e g) dello stesso art. 1 possono essere rappresentati da altri Consiglieri Nazionali, se destinatari di specifica delega. I Consiglieri Nazionali di cui al punto h) possono delegare iscritti dello stesso settore che rappresentano.

Ogni membro del Consiglio Nazionale può disporre di una sola delega scritta.

La delega deve essere consegnata al Segretario Nazionale Organizzativo, prima dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 3 - Condizioni per esercitare il diritto di voto in Assemblea Nazionale

Sono condizioni necessarie per esercitare il diritto di voto:

- essere iscritto a CIMO-ASMD e non essere decaduto ai sensi dell'art. 6 dello statuto;
- essere nel periodo della vigenza statutaria della propria carica;
- per i Consiglieri di cui ai punti c) e d) dell'art. 1, appartenere ad una Regione in regola con i versamenti di spettanza della Segreteria Nazionale Amministrativa;
- non essere stato sospeso dall'esercizio dei diritti associativi o dalla carica ricoperta.

Art. 4 - Determinazione dei voti esprimibili in Assemblea Nazionale

Il Segretario Nazionale Organizzativo determina entro il 31 marzo d'ogni anno, di concerto con il Segretario Nazionale Amministrativo, il numero dei Consiglieri Nazionali spettanti ad ogni Federazione Regionale ai sensi dell'art.16 dello Statuto e dell'art. 6 del Regolamento delle Federazioni Regionali.

Predisporre e conserva l'elenco nominativo dei Consiglieri Nazionali, con a fianco indicati i voti esprimibili dagli stessi in assemblea nazionale; tale elenco è a disposizione d'ogni Consigliere Nazionale e viene consegnato alla Commissione verifica poteri in occasione delle Assemblee elettive.

Art. 5 - Durata degli interventi

Al fine di disciplinare e favorire il dibattito, all'inizio delle riunioni dell'Assemblea Nazionale e su proposta del Presidente dell'Assemblea, viene stabilita la durata massima degli interventi.

Art. 6 - Rimborsi spese

La Segreteria Nazionale Amministrativa provvede alle spese generali delle riunioni dell'Assemblea Nazionale ed al rimborso spese dei componenti il Consiglio di Presidenza, dei membri eletti e designati della Direzione Nazionale, dei Distaccati sindacali, degli ex Presidenti e di eventuali partecipanti su invito del Presidente.

I Segretari Regionali ed i Consiglieri Nazionali di cui al punto d) sono a carico della Federazione Regionale d'appartenenza.

Art. 7- Partecipazione al Consiglio Nazionale

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, con funzione di uditori, previa delibera del Consiglio Regionale ed a spese della propria Federazione Regionale, i Segretari Provinciali che non siano Consiglieri Nazionali.

G) MODALITÀ ELETTIVE DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA, DELLA DIREZIONE NAZIONALE, DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI E DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Art. 1 – Modalità elettive.

1. L'Assemblea Nazionale elegge tra gli iscritti dell'Associazione:
 - a) il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Segretario Nazionale Organizzativo, il Segretario Nazionale Amministrativo;
 - b) i dodici membri elettivi della Direzione Nazionale, di cui cinque come membri del Consiglio di Presidenza;
 - c) i tre componenti effettivi ed i due supplenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti;
 - d) i tre componenti effettivi ed i due supplenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.
2. Le candidature di lista, identificate dal candidato alla Presidenza, vengono presentate indicando a fianco dei nominativi la carica da ricoprire; alla lista che riporta il maggior numero di consensi vengono attribuiti i quattro posti di cui alla lettera a) ed i cinque della lettera b) destinati al Consiglio di Presidenza, oltre a tre posti di cui alla lettera b); in presenza di liste alternative che abbiano superato singolarmente il 10% e complessivamente il 20%, dei voti espressi queste si vedono attribuiti proporzionalmente quattro posti della Direzione Nazionale tra quelli di cui alla lettera b). In assenza di liste alternative che abbiano superato singolarmente il 10% e complessivamente il 20% dei voti espressi, i quattro seggi si attribuiscono alla lista vincente.
3. Le liste sono costituite da 16 candidati: nell'ordine, il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Segretario Nazionale Organizzativo, il Segretario Nazionale Amministrativo, gli ulteriori cinque membri del Consiglio di Presidenza, i sette membri della Direzione Nazionale.
4. In presenza di liste alternative che abbiano superato il quorum di cui al comma 2, i quattro membri della Direzione Nazionale vengono eletti nell'ordine di lista, a prescindere dalla carica alla quale erano candidati; lo stesso criterio vale per eventuali subentri.
5. Le candidature a Probiviro e a Revisore dei conti sono singole e la votazione avviene a preferenza unica. Il più votato diviene Presidente del Collegio; i successivi due, membri effettivi; gli ulteriori due, membri supplenti.

Art. 2 - Presentazione candidature, eleggibilità

Le candidature individuali e di lista devono essere formalizzate da almeno 3 Consiglieri Nazionali presentatori, sottoscritte dai candidati per accettazione e presentate al Presidente dell'Assemblea Nazionale dall'inizio della stessa e sino a dodici ore prima dell'inizio delle rispettive votazioni. Ciascun aspirante non può candidarsi in più di una lista.

Per l'elezione alle cariche di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) e b) del presente regolamento possono essere votate esclusivamente liste presentate con le modalità suddette.

Sono eleggibili esclusivamente gli associati in regola con l'iscrizione a CIMO-ASMD e che non siano sospesi dall'esercizio dei diritti associativi.

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale verifica la regolarità formale della presentazione delle candidature e le espone nei locali dell'Assemblea e delle votazioni.

Art. 3 - Commissione verifica poteri

L'Assemblea Nazionale nomina una commissione verifica poteri, costituita da cinque membri, che determina gli aventi diritto al voto e verifica la validità delle deleghe. Alla conclusione dei lavori la Commissione consegna l'elaborato al Presidente del seggio elettorale di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - Seggio elettorale

L'Assemblea Nazionale elegge, altresì, cinque scrutatori, tra cui uno con incarico di Presidente, che costituiscono il seggio elettorale.

Art. 5 - Proclamazione degli eletti

Il Presidente del seggio elettorale comunica i risultati delle votazioni al Presidente dell'Assemblea Nazionale. Questi ne dà notizia all'Assemblea che proclama gli eletti.

Art. 6 – Sostituzione delle cariche vacanti

In caso di vacanza per qualsivoglia motivo delle cariche di

- a) Vicepresidente Vicario, Segretario Nazionale Organizzativo, Segretario Nazionale Amministrativo;
- b) membro elettivo della Direzione Nazionale, compresi i cinque membri del Consiglio di Presidenza;
- c) componente effettivo o supplente del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti;
- d) componente effettivo o supplente del Collegio Nazionale dei Probiviri

si procede alla sua sostituzione da parte di un Consiglio Nazionale appositamente convocato.

La presentazione della candidatura alle cariche di cui ai precedenti punti a) e b) viene effettuata dal Presidente Nazionale pro-tempore; la presentazione della candidatura alle cariche di cui ai precedenti punti c) e d) avviene secondo quanto previsto dall'art. 2.

La durata di tutte le cariche è comunque coincidente con quella del Presidente Nazionale durante il cui mandato è avvenuta la sostituzione, pertanto gli eletti decadono automaticamente in tutte le ipotesi di sua vacanza permanente.

H) REGOLAMENTO APPLICATIVO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Segretario Nazionale Organizzativo di propria iniziativa o su richiesta motivata e munita d'idonea documentazione da parte di un iscritto, di un dirigente o di un organo collegiale.
2. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta il Segretario Nazionale Organizzativo sente informalmente l'interessato ed assume sommarie informazioni. All'esito delle medesime, notifica all'interessato la formale contestazione degli addebiti e richiede al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri l'apertura del procedimento disciplinare allegando tutta la documentazione. Ove, invece, ritenga infondata la doglianza od insussistenti i fatti richiede al Collegio Nazionale dei Probiviri l'archiviazione del caso. Il Collegio, valutata la richiesta, decide in conformità ovvero restituisce gli atti al Segretario Nazionale Organizzativo, invitandolo alla formale contestazione degli addebiti.
3. Ricevuti gli atti con la contestazione degli addebiti, il Collegio Nazionale dei Probiviri assegna all'incolpato un termine non inferiore a giorni 20 per il deposito di difese scritte e convoca le parti per l'audizione davanti a sé. All'audizione partecipano l'incolpato e, se vi sono, i denunziati; ciascuna delle parti può farsi assistere da persona di fiducia. Qualora si renda necessario il compimento d'atti istruttori, il Collegio può delegarvi uno dei propri componenti, che procede senza formalità, fatto salvo il rispetto del contraddittorio.
4. Terminata l'istruttoria, il Collegio decide a maggioranza nel termine di novanta giorni dalla contestazione dell'addebito, prosciogliendo l'iscritto o infliggendogli una delle sanzioni comminate dall'art. 20 comma 3 dello Statuto. La decisione è comunicata all'interessato, al Segretario Nazionale Organizzativo ed ai denunziati. Nella decisione che infligge una sanzione deve essere fatta espressa menzione della facoltà di ricorso alla Direzione Nazionale, entro il termine statutario di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Il ricorso alla Direzione Nazionale avverso le decisioni che irrogano una sanzione deve essere depositato od inviato presso la sede nazionale dell'Associazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività della sanzione, fino alla decisione della Direzione Nazionale.
6. La Direzione Nazionale individua al proprio interno i componenti di cui all'art. 20 comma 5 dello Statuto che costituiscono il Collegio d'Appello. Agli stessi è demandata la designazione del Presidente e l'esame del ricorso. Il Presidente, ove il ricorrente ne abbia fatta richiesta, fissa la data dell'audizione davanti al suddetto Collegio.
7. Il Collegio, acquisiti gli atti istruttori e del giudizio di primo grado e sentite le parti, può decidere di rinnovare in tutto o in parte l'istruttoria; in tal caso, si applica l'ultima parte del comma 3.
8. La motivazione della pronuncia del Collegio d'Appello, assunta a maggioranza, è depositata entro sessanta giorni dalla decisione e comunicata agli interessati nelle forme previste al comma 4. La decisione del Collegio d'Appello non è impugnabile. E' fatto salvo, tuttavia, nel caso che la sanzione irrogata sia l'espulsione, il ricorso all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 24 C.C
9. Il Segretario Nazionale Organizzativo comunica la decisione definitiva agli organi periferici interessati per i provvedimenti del caso.
10. Qualora il Segretario Nazionale Organizzativo sia personalmente coinvolto, il Presidente assegna i suoi compiti ad un membro del Consiglio di Presidenza.